



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

DELIBERAZIONE

Seduta pubblica martedì 18/09/2018

N. **225** reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale “**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**”

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre**, alle ore **10:30**, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito

IL CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di	Mario Cosimo Loizzo
Vice Presidenti:	Giuseppe Longo – Giacomo Diego Gatta
Consiglieri segretari:	Luigi Morgante – Giuseppe Turco
e con l’assistenza:	
del Segretario generale del Consiglio:	Domenica Gattulli



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI

Consigliere	Presente	Assente
ABATERUSSO Ernesto	X	
AMATI Fabiano	X	
BARONE Rosa	X	
BLASI Sergio	X	
BORRACCINO Cosimo	X	
BOZZETTI Gianluca	X	
CAMPO Francesco Paolo	X	
CARACCIOLO Filippo	X	
CAROPPO Andrea	X	
CASILI Cristian	X	
CERA Napoleone	X	
COLONNA Vincenzo	X	
CONCA Mario	X	
CONGEDO Saverio	X	
DAMASCELLI Domenico	X	
DE LEONARDIS Giannicola	X	
DI BARI Grazia	X	
DI GIOIA Leonardo	X	
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)	X	
FRANZOSO Francesca	X	
GALANTE Marco	X	
GATTA Giacomo Diego	X	
GIANNINI Giovanni	X	
LARICCHIA Antonella		X
LEO Sebastiano Giuseppe	X	
LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni	X	
LOIZZO Mario Cosimo	X	
LONGO Giuseppe	X	
MANCA Luigi	X	
MARMO Nicola	X	
MAURODINOIA Anna	X	
MAZZARANO Michele	X	
MENNEA Ruggiero	X	
MORGANTE Luigi	X	
NUNZIANTE Antonio	X	
PELLEGRINO Paolo	X	
PENDINELLI Mario	X	
PENTASSUGLIA Donato	X	
PERRINI Renato	X	
PIEMONTESE Raffaele	X	
PISICCHIO Alfonsino	X	
ROMANO Giuseppe	X	
ROMANO Mario	X	
SANTORSOLA Domenico	X	
STEA Giovanni Francesco	X	
TREVISI Antonio Salvatore	X	
TURCO Giuseppe	X	
VENTOLA Francesco	X	
VIZZINO Mauro	X	
ZINNI Sabino	X	
ZULLO Ignazio	X	



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

VISTI gli artt. 22,26,32,35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20180066985 del 12/09/2018;

VISTA la proposta di legge Di Bari; Bozzetti; Barone; Galante; Conca; Laricchia; Casili; Trevisi "**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio);

UDITA la relazione svolta dal consigliere Grazia Di Bari, prima firmataria della proposta, nel testo che segue:

*"Signor Presidente
Colleghi consiglieri*

la presente proposta di legge interviene per disciplinare a livello regionale, e nell'ambito delle competenze attribuite in materia, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Tali fenomeni si basano su principi di intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione e sono individuabili in un'interazione caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nei rapporti e dalla messa in atto di azioni vessatorie di vario genere, comprendenti un ampio spettro di comportamenti che va dalle offese alla derisione, dalle minacce alle aggressioni fisiche, dai ricatti al danneggiamento e alla sottrazione di oggetti di proprietà, dalla diffamazione all'esclusione sistematica dal gruppo.

Il mondo digitale e virtuale se da un lato rappresenta una grande opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale dei giovani dall'altro presenta delle insidie e dei pericoli ed è in questo contesto che si sviluppano anche i fenomeni del cyberbullismo.

Dai dati forniti da un lavoro di ricerca realizzato dal Censis in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per capire meglio le implicazioni dell'uso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti e confluito nel rapporto CENSIS 2016, emergono risultati allarmanti su bullismo e cyberbullismo. Per «il 77% dei presidi delle scuole italiane medie e superiori internet è l'ambiente dove avvengono più frequentemente i fenomeni di bullismo, più che nei luoghi di aggregazione dei giovani (47%), nel tragitto tra casa e



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

scuola (35%) o all'interno della scuola stessa (24%). Il 52% dei presidi ha dovuto gestire personalmente episodi di cyberbullismo, il 10% casi di sexting (l'invio con il telefonino di foto o video sessualmente espliciti) e il 3% casi di adescamento online. Per il 45% dei presidi il cyberbullismo ha interessato non più del 5% dei loro studenti, ma per il 18% dei dirigenti scolastici il sexting vede coinvolto tra il 5% e il 30% dei ragazzi. Il cyberbullismo è un fenomeno difficile da mettere a fuoco, data la grande varietà di comportamenti che possono essere qualificati come bullismo digitale. Ma il 77% dei presidi ritiene il cyberbullismo un vero e proprio reato. E nel 51% dei casi accaduti il preside si è dovuto rivolgere alle forze dell'ordine».

Il testo normativo è articolato in 9 articoli.

All'articolo 1 sono indicate le finalità della legge, che si prefigge di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la promozione e il sostegno di azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto dei fenomeni. A tal fine nell'articolo 2 sono contenute le definizioni terminologiche.

La Regione promuove e sostiene, come previsto nell'articolo 3, una serie di iniziative e di interventi aventi un approccio multidisciplinare e volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti e per un utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, in particolare nell'ambiente scolastico. Tra le varie azioni vi sono: attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità; l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psico-pedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; campagne di sensibilizzazione; l'attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo; l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali. Nella stessa direzione è promosso l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo - delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione. La Regione, inoltre, si impegna a



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

sostenere le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

L'articolo 4 individua i soggetti beneficiari degli interventi: enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, i soggetti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI.

Nell'articolo 5 si rinvia alla deliberazione di Giunta, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti da attuarsi tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 6 istituisce la Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo nella quale è predisposto il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo con l'obiettivo di creare sinergie per attuare misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con finalità di monitoraggio.

L'articolo 8 è dedicato alla clausola valutativa avente l'obiettivo di controllare lo stato di attuazione della legge e di valutare, in itinere, i risultati ottenuti.

L'articolo 9 attiene alla copertura finanziaria.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROCEDE ALL'ESAME E ALLA VOTAZIONE, mediante il sistema elettronico, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, articolo per articolo, della proposta di legge composta di n. 7 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

(hanno votato "si" 33 consiglieri: Abaterusso; Barone; Blasi; Bozzetti; Campo; Caracciolo; Conca; Congedo; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Giannini; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Nunziante; Pellegrino; Pentassuglia; Perrini;



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Piemontese; Pisicchio; Romano M.; Romano G.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Borraccino; Caroppo; Casili; Cera; Colonna; Damascelli; De Leonardis; Franzoso; Gatta; Marmo; Mazzarano; Mennea; Morgante; Pendinelli; Santorsola; Stea)

Art. 2

(hanno votato "si" 32 consiglieri: Abaterusso; Barone; Bozzetti; Caracciolo; Caroppo; Casili; Conca; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Gatta; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Pellegrino; Perrini; Piemontese; Pisicchio; Romano G.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Blasi; Borraccino; Campo; Cera; Colonna; De Leonardis; Franzoso; Giannini; Marmo; Mazzarano; Mennea; Nunziante; Pendinelli; Pentassuglia; Romano M.; Santorsola; Stea)

Art. 3

(hanno votato "si" 35 consiglieri: Abaterusso; Amati; Barone; Bozzetti; Campo; Caracciolo; Casili; Cera; Conca; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Gatta; Leo; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Nunziante; Pellegrino; Perrini; Piemontese; Pisicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Blasi; Borraccino; Caroppo; Colonna; De Leonardis; Franzoso; Giannini; Liviano; Marmo; Mazzarano; Mennea; Pendinelli; Pentassuglia; Santorsola; Stea)

Art. 4

(hanno votato "si" 34 consiglieri: Abaterusso; Barone; Blasi; Bozzetti; Campo; Caracciolo; Casili; Cera; Conca; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Galante; Gatta; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Nunziante; Pellegrino; Perrini; Pisicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Borraccino; Caroppo; Colonna; De Leonardis; Emiliano; Franzoso; Giannini; Marmo; Mazzarano; Mennea; Pendinelli; Pentassuglia; Piemontese; Santorsola; Stea)

Art. 5

(hanno votato "si" 36 consiglieri: Abaterusso; Barone; Bozzetti; Campo; Caracciolo; Caroppo; Casili; Cera; Conca; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Gatta; Leo; Liviano;



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Nunziante; Pellegrino; Perrini; Piemontese; Picicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Blasi; Borraccino; Colonna; De Leonardis; Franzoso; Giannini; Marmo; Mazzarano; Mennea; Pendinelli; Pentassuglia; Santorsola; Stea)

Art. 6

(**hanno votato "si" 32 consiglieri:** Abaterusso; Barone; Bozzetti; Campo; Caroppo; Cera; Conca; Congedo; Di Bari; Di Gioia; Galante; Gatta; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Nunziante; Pellegrino; Perrini; Piemontese; Picicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **si è astenuto 1 consigliere:** Caracciolo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Blasi; Borraccino; Casili; Colonna; Damascelli; De Leonardis; Emiliano; Franzoso; Giannini; Marmo; Mazzarano; Mennea; Pendinelli; Pentassuglia; Santorsola; Stea)

Art. 7

(**hanno votato "si" 34 consiglieri:** Abaterusso; Barone; Blasi; Bozzetti; Campo; Caracciolo; Caroppo; Cera; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Gatta; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Nunziante; Pellegrino; Perrini; Piemontese; Picicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Borraccino; Casili; Colonna; Conca; De Leonardis; Franzoso; Giannini; Marmo; Mazzarano; Mennea; Morgante; Pendinelli; Pentassuglia; Santorsola; Stea)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Al termine della votazione dell'articolo

APPROVA

ad unanimità di voti, espressi ed accertati con procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, la legge nel suo complesso, così come emendata, **"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"**, nel testo coordinato



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

(hanno votato "si" 38 consiglieri: Abaterusso; Barone; Blasi; Bozzetti; Campo; Caroppo; Casili; Cera; Conca; Congedo; Damascelli; Di Bari; Di Gioia; Emiliano; Galante; Gatta; Giannini; Leo; Liviano; Loizzo; Longo; Manca; Maurodinoia; Morgante; Nunziante; Pellegrino; Pentassuglia; Perrini; Piemontese; Pisicchio; Romano G.; Romano M.; Trevisi; Turco; Ventola; Vizzino; Zinni; Zullo; **sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri:** Amati; Borraccino; Caracciolo; Colonna; De Leonardis; Franzoso; Marmo; Mazzarano; Mennea; Pendinelli; Santorsola; Stea)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art.1
Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

Art. 2
Interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.

2. Per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, e nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:

- a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;
- b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video on-line e trasmissioni televisive inappropriate;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psico-pedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;
- d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione;
- e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;
- f) l'attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

- g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;
- i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*peer education*).

3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, e comunque nei limiti finanziari previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e formative, le aziende del Servizio sanitario regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del Terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 4
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

legge e previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 5

Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. È istituita la "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.

2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all'articolo 6, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi e i progetti previsti all'articolo 2.

Art. 6

Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con anche finalità di monitoraggio.



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

2. Al tavolo di cui al comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti dei minori, all'Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI regionale, a un rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. possono essere invitati a partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un rappresentante dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture.

3. Il tavolo tecnico di cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

Art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
- b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
- c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
- e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

3. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)